

COMUNE DI VITTORIA

SCHEMA-ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno 2019 il giorno del mese di in Vittoria, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge e quale pubblico strumento, tra:

- il **Comune di Vittoria**, nella persona del Dirigente Direzione C.U.C e Provveditorato, arch. M. Dimartino, nato a Ragusa il 05/09/1965, autorizzato alla stipula della presente transazione giusta deliberazione di Giunta Comunale n. del , con sede in Vittoria , Via N. Bixio n.34, P. IVA 00804320885 da una parte, e Battaglia Antonietta Maria, nata a Vittoria il 10/01/1941 e ivi domiciliata e residente nella via Garibaldi, n. 103, C.F.BTTNNT41A50M088M

Battaglia Emanuele, nato a Vittoria il 26/05/1945 ivi domiciliato e residente nella Via Garibaldi, n. 103, C.F. BTTMNL45E26M088A;

nella qualità di comproprietari ciascuno per la propria quota dell'immobile sito in Vittoria, foglio 220 particelle 936 (ex 255a) di mq. 223 e 940 (ex 597a) di mq. 23,

PREMESSO CHE:

che i germani Battaglia Emanuele e Battaglia Antonietta Maria, come sopra generalizzati, con atto di citazione notificato il 30/07/2000, convennero in giudizio, davanti al Tribunale Civile di Ragusa - Sezione Distaccata di Vittoria, il Comune di Vittoria, per ottenere il risarcimento del danno loro derivante dall'occupazione del terreno occorso per il prolungamento di via Ruggero Settimo, tratto compreso tra la via G.B. Iacono e la via Adua, traversa di via Ten. Alessandrello nel tratto fino a vicolo Adua. Assumendo, con detto atto, che il Comune aveva occupato il suddetto terreno senza la procedura ablatoria predisposta in materia;

che, l'adito Tribunale, in accoglimento dell'eccezione del Comune, con sentenza n. 713/2000 del 24.31/10/2002, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione. ritenendo che la cognizione della con-troversia era devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

il Comune di Vittoria, nell'ambito del proprio programma da realizzare in materia di viabilità urbana, con deliberazione G.M. n°810 del 23/11/2007 ha approvato il progetto dei lavori di "Prolungamento di via R.Settimo, tratto compreso tra la via G.B. Iacono e via Adua e la traversa di via Ten. Alessandrello nel tratto fino al vicolo Adua" l'opera è stata dichiarata di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ed è stata finanziata con mutuo pos. n°4514097, per l'importo di €.582.000,00;

attivato, ai sensi di legge, il relativo procedimento di esproprio dei suoli interessati al progetto medesimo, con l'ordinanza dirigenziale n°8/E del 11/11/2008 è stata offerta ai proprietari dei terreni tra cui i suddetti germani Battaglia, l'indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione determinata, in applicazione dell'art. 2 comma 89 lett. a) n. 1 della Legge n. 244/07 e secondo il disposto del Piano particellare di esproprio, nella misura stimata in €.108,38/mq.;

il Comune, con provvedimento del dirigente n.131 del 26-01-2009, ha provveduto al deposito presso la C.D.P. di Ragusa. della somma di €.25.471,35 a favore della ditta Battaglia Antonietta Maria e Battaglia Emanuele;

che la Corte d'appello, in accoglimento dell'impugnazione dei germani Battaglia, con la sentenza n.976/08, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere la causa e, per l'effetto, rimetteva le parti davanti al primo giudice;

che, in adempimento della statuizione della Corte d'appello, con la comparsa notificata il 5/02/2009 al Comune di Vittoria, i sigg. Battaglia riassumevano la causa davanti al Tribunale di Ragusa, insistendo nell'accoglimento della domanda inizialmente proposta con la citazione introduttiva del 29/08/2000;

che, col detto atto di riassunzione, i germani Battaglia chiedevano all'adito Tribunale di emettere pronuncia di condanna dell'Ente per "il risarcimento del danno per equivalente nella misura, riferita alla data di inizio dell'illecito di natura permanente, del suo valore venale di € 350,00 mq. o in quell'altra misura, maggiore o minore, che sarà stabilita dall'adito Tribunale";

che nel corso del giudizio risarcitorio il Sindaco del Comune di Vittoria, con ordinanza n. 9/E del 25/05/2009, pronunciava l'espropriazione dei terreni occorsi per l'esecuzione dei lavori di "Prolungamento di via Ruggero Settimo, tratto compreso tra la via G.B. Iacono - via Adua e la traversa di via Ten. Alessandrello nel tratto fino a vicolo Adua";

considerata non accettata, da parte dell'anzidetta ditta Battaglia, l'indennità provvisoria offerta, la direzione U.P.G.A., in applicazione dell'art.21 comma 15 del D.P.R. n.327/01 come modificato dal D.Lgs n.302/02, con nota prot. n.18064 del 26-04-2010, ha fatto richiesta alla Commissione Provinciale U.T.E. di Ragusa per la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio dei suoli interessati dei lavori in oggetto;

la Commissione Prov.le U.T.E., in riscontro alla suddetta richiesta, con nota pervenuta l'1-4-2014 prot. gen.le.n° 9159, ha trasmesso la propria determinazione, giusto Verbale n.491 del 03-02-2014, stabilendo il valore venale del terreno nella misura di €.180,00/mq.;

che il Tribunale di Ragusa, con la sentenza del 23/09-21/10/2013, n. 685/2013, rigettava la domanda attorea, con la condanna dei germani Battaglia al pagamento delle spese processuali, liquidata nella misura disposta nel dispositivo;

che i germani Battaglia con l'atto di citazione, notificato il 10/03/2014, hanno proposto appello avverso la menzionata sentenza n. 685/2013 del Tribunale di Ragusa, che è iscritto al n.368/2014 R.G. della Corte d'appello di Catania;

che, i proprietari escomiati Battaglia Antonietta Maria e Battaglia Emanuele ed il Comune di Vittoria, in persona del Dirigente Direzione C.U.C. autorizzato alla stipula della presente convenzione con la delibera n. del , hanno concordato mediate l'accordo transattivo di cui infra, la definizione consensuale del contenzioso in atto.

Quanto sopra premesso.

Convengono

1) La premessa è parte integrante e inscindibile della presente convenzione.

2) I germani Battaglia dichiarano di rinunciare puramente e semplicemente, come col presente atto rinunciano, all'appello da essi proposto alla sentenza n. 685/2013 e all'azione e al giudizio.

L'Amministrazione accetta la superiore rinuncia e, pertanto, il giudizio di appello sarà dichiarato estinto su formale dichiarazione delle parti costituite.

3) Inerentemente alle fatte rinunce, la sentenza n. 685/2013 deve considerarsi come non mai avvenuta e priva di qualsiasi effetto giuridico, volendo le parti contraenti fare esclusivo riferimento, per la determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione e i rapporti derivanti dall'occupazione del terreno de quo, esclusivamente alla presente convenzione e all'ordinanza n. 9/E del 25/05/2009 ed al verbale di stima n. 491 del 3/02/2014 della determina della Commissione Provinciale, che debbono considerarsi gli unici atti irrevocabili delle rispettive pretese, in ampia e generale forma.

4) I germani Battaglia dichiarano formalmente di accettare l'indennità di esproprio nella misura di € 180,00 mq stabilita dalla più volte citata ordinanza n. 9/E del 25/05/2009 e dal verbale di stima n. 491 del 3/02/2014 della Commissione Provinciale Espropri di Ragusa, divenuta irrevocabile per la mancata opposizione.

Conseguentemente, computando l'importo di € 25.471,35 del deposito n. 24 del 22/05/2009, ordinativo pagato dal Sindaco del Comune di Vittoria, già riscosso dai germani Battaglia, rimane in favore dei predetti la residua ragione creditoria di € 19.563,65, comprensiva degli interessi legali a far data dall'ordinanza di espropriazione, che il Comune si obbliga a versare entro e non oltre la data del 30/09/2017. I suddetti importi (€ 25.471,35 + 19.563,65) si riferiscono al pagamento dell'indennità di espropriazione e degli interessi relativi alle partt. 936 (mq. 223) e 940 (mq. 23). I germani Battaglia dichiarano, in ampia e generale forma, di essere tacitati di ogni pretesa inerente le menzionate part.lle 936 e 940 e di non avere null'altro a pretendere rilasciando, in favore del Comune di Vittoria, ampia e liberatoria quietanza a saldo.

5) Le spese del giudizio in corso, dipendenti e consequenziali, sono compensate tra le parti.

6) Che il Dirigente CUC con propria determinazione ha accolto i contenuti ed i termini il presente atto, individuando la copertura finanziaria al cap..... bilancio

I difensori delle medesime: avv. Di Modica Sergio, Picci Giovanni e Picci Paolo, nelle rispettive qualità, intervengono nel presente atto per la dichiarazione ex art. 68, Legge professionale.

Per il Comune di Vittoria

Il Dirigente
Arch. Marcello Dimartino

Avv. Di Modica Sergio

Ditta cedente

Battaglia Antonietta Maria

Battaglia Emanuele

Avv. Giovanni Picci

Avv. Paolo Picci
